



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: 2393/5201

Rif.:

Allegati:

CIRCOLARE N. 48/D

Roma, 7 agosto 2003

Alle Direzioni Regionali
dell'Agenzia delle Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circostrizionali
dell'Agenzia delle Dogane

e, per conoscenza:

Al Servizio Consultivo ed Ispettivo
Tributario SECIT ROMA

All'Unioncamere
ROMA

All'Audit Interno SEDE

OGGETTO: Reg.to(CE) n. 881/2003 della Commissione del 21 maggio 2003
recante modificazione del Regolamento(CEE) n. 2454/93.
Convenzione TIR e ATA

Si comunica che nella GUCE n. L134/1 del 29.05.2003 è stato pubblicato il
Regolamento (CEE) n.881/2003 della Commissione del 21 maggio 2003 recante
modifiche del Reg.to(CEE) n. 2454/93.

Il citato Regolamento contiene, tra l'altro, talune modifiche alle norme che
disciplinano il regime TIR ed ATA sul territorio doganale comunitario che
entreranno in vigore il 1° settembre 2003.

In merito si fa presente quanto segue.

A - Convenzione TIR

Nell'ambito delle nuove norme TIR del Regolamento (CEE) n. 881/2003 assumono rilievo i seguenti articoli.

- Articolo 455 paragrafo 1

Con il paragrafo 1 di detto articolo è fatto obbligo agli uffici doganali di destinazione/uscita di rinviare la pertinente sezione del volet n.2 del carnet TIR (casella da 18 a 28) agli uffici doganali di entrata/partenza senza indugio e, comunque, entro il termine massimo di un mese dal termine dell'operazione TIR. Sulla citata sezione dovrà essere apposta – a cura degli uffici - la dicitura “conforme”.

Analogamente a quanto previsto per il regime del transito comunitario il termine di un mese costituisce il tempo massimo entro cui ciascun Paese deve completare l'intera procedura di rinvio del volet 2 comprensivo dunque, di tutti gli eventuali adempimenti preliminari e comunque connessi al rinvio vero e proprio (es. concentrazione dei documenti presso uffici centralizzati, etc.).

Inoltre, la misura conferirà all'utenza una maggiore difesa dei propri diritti, anche in sede giurisdizionale, essendo essa prevista da una specifica disposizione regolamentare e non più da un semplice accordo amministrativo.

- Articolo 455 paragrafo 2

Qualora gli uffici doganali di entrata/partenza non abbiano ricevuto entro 2 mesi la sezione (da casella 18 a 28) del volet n.2 del carnet TIR debbono informare sia l'associazione garante nazionale e sia il titolare del carnet TIR invitandoli a fornire la prova che l'operazione TIR è terminata.

Quanto sopra – che giova ripeterlo costituisce un obbligo per gli Uffici doganali – innova rispetto alle precedenti istruzioni emanate in merito che prevedevano l'inizio della procedura di ricerca dopo 3 mesi dalla presa in carico del carnet (telescritto n. 268/5201-2/Div.IX del 4/3/1994); la misura è tra l'altro finalizzata a ridurre il pericolo delle frodi di settore.

- Articolo 455 paragrafi 3-4

I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 455 si riferiscono alle prove alternative che possono essere fornite agli uffici doganali ai fini del termine dell'operazione TIR. In sostanza nella circostanza si è provveduto ad allineare il regime TIR al transito comunitario – art. 365 DAC.

- Articolo 455 bis paragrafi 1-5

L'articolo 455 bis concerne la procedura di ricerca che deve essere seguita dagli uffici doganali per accertare il termine dell'operazione TIR.

In particolare si precisa quanto segue.

La procedura di ricerca è avviata quando allo scadere di 4 mesi dalla data di accettazione del carnet TIR gli uffici doganali di partenza/entrata non dispongono della prova che l'operazione TIR è terminata (es. mancata ricezione dell'apposita sezione del volet 2, assenza di prove alternative, etc.). Ovviamente la procedura di ricerca deve essere immediatamente avviata sia se gli uffici doganali sono preventivamente informate o hanno il sospetto che l'operazione TIR non è conclusa e sia se vi sia la prova che la conclusione dell'operazione TIR è stata falsificata. In tal senso debbono intendersi modificate le istruzioni a suo tempo impartite con nota n.268/5201/2 – Div.IX del 4.3.1994.

- Articolo 457 paragrafi 1-2

L'articolo in questione riveste grande importanza in quanto stabilisce che l'ammontare massimo della garanzia fornita dagli enti garanti comunitari (e, quindi, anche dall'Unioncamere) è di 60.000,00 euro.

Peraltro se durante un trasporto coperto da una garanzia di un ente garante non UE viene commessa un'irregolarità, l'Unioncamere garantisce comunque il pagamento dei diritti fino alla concorrenza di 60.000,00 euro.

- Art.457 paragrafo 3

Il paragrafo 3 dell'art.457 tende a meglio tutelare le risorse proprie comunitarie; esso infatti prevede che qualora venga effettuata una notifica di non appuramento di un'operazione TIR da parte dell'Autorità doganale di uno Stato membro nei confronti della associazione garante nazionale e successivamente si accerti la competenza al recupero da parte di un altro Stato membro la notifica fatta da quest'ultimo nei confronti della propria associazione garante è valida anche se sono scaduti i termini di cui all'art. 11 – paragrafi 1 e 2.

Al fine di facilitare l'attività dei dipendenti uffici si trascrive qui di seguito la lista dei Paesi con i quali una operazione TIR può essere effettuata. A detta lista va, comunque, aggiunto il Tajikistan che a decorrere dal 14 luglio 2003 (come da comunicazione effettuata dalla scrivente con nota n.2485/5201-6 del 3.7.2003) è Parte Contraente della Convenzione TIR a tutti gli effetti.

No.	Country	Authorised Association
1	ALBANIA	ANALTIR
2	AUSTRIA	AISO
3	ARMENIA	AIRCA
4	AZERBAIJAN	ABADA
5	BELARUS	BAIRC
6/7	BELGIUM/LUXEMBOURG	FEBETRA
8	BULGARIA	AEBTRI
9	CROATIA	TRANSPORTKOMERC
10	CYPRUS	TDA
11	CZECH REPUBLIC	CESMAD
12	DANMARK	DV
13	ESTONIA	ERAA
14	FINLAND	SKAL
15	FRANCE	ACF
	FRANCE	AFTRI
16	GEORGIA	GIRCA
17	GERMANY	BGL
	GERMANY	AIST
18	GREECE	HFIRT
19	HUNGARY	ATRH
20	IRAN	ICCIM
21	IRELAND	LET
22	ITALY	UICCIAA
23	ISRAEL	IRTB
24	JORDAN	SOJFV
25	KAZAKHSTAN	KAZATO
26	KIRGYZ REPUBLIC	KYRGYZ
27	KUWAIT	KATC
28	LATVIA	LATVIJAS
29	LEBANON	CCIA
30	LITHUANIA	LINAVA
31	MACEDONIA FYRO,	AMERIT
32	MOLDAVIA	AITA
33	MOROCCO	ONT
34	NETHERLANDS	EVO/SIEV
	NETHERLANDS	KNV
	NETHERLANDS	TLN/SCT
35	NORWAY	NLF
36	POLAND	ZMPD
37	PORTUGAL	ANTRAM
38	ROMANIA	UNTRR
	ROMANIA	ARTRI
39	RUSSIAN FEDERATION	ASMAP
40	SERBIA AND MONTENEGRO	CCIS-ATT
41	SLOVAK REPUBLIC	CESMAD SLOVAKIA
42	SLOVENIA	GIZ INTERTR
43	SPAIN	ASTIC
44	SWEDEN	SA
45	SWITZERLAND	ASTAG
46	SYRIA	ICC
47	TUNISIA	CCIT
48	TURKEY	UCCIMCCE
49	TURKMENISTAN	THADA
	UNITED KINGDOM	RHA
50	UNITED KINGDOM	FTA
51	UKRAINE	AIRCU
52	UZBEKISTAN	AIRCUZ

B - Convenzione ATA

Per quanto concerne la Convenzione ATA il Reg.to (CE) n.881/2003 del 21 maggio 2003 ha introdotto due nuovi articoli e precisamente l'art.457 quater e l'art.457 quinquies.

- Art.457 quater paragrafi 1-3

Mediante l'inserimento di detto articolo si è inteso disciplinare, in analogia a quanto già previsto per altri regimi doganali, l'individuazione dello Stato competente al recupero dei diritti qualora si accerti che nel corso di un'operazione di transito effettuato con un carnet ATA sia stata commessa una irregolarità.

In particolare è previsto che:

- quando non è possibile determinare in quale Paese l'irregolarità sia stata compiuta, essa si considera commessa nello Stato membro in cui è stata accertata; quest'ultimo provvederà alla riscossione dei diritti esigibili; fatto salvo quanto previsto dall'art.7 – paragrafi 1 e 3 della Convenzione ATA (prova della riesportazione delle merci da fornire entro 6 mesi dalla richiesta di pagamento). Qualora si accerti successivamente che la irregolarità è stata commessa in un altro Stato membro, il primo Paese che ha proceduto ad incassare i diritti esigibili li rimborsa a detto Stato membro ad esclusione di quelli già riscossi ed afferenti le risorse proprie. In definitiva verranno rimborsate solo le somme relative alla fiscalità nazionale.

- Art.457 quinquies paragrafi 1-3

Con questo articolo viene riaffermato il principio che le Autorità doganali di uno Stato membro debbono notificare al titolare del carnet ATA ed all'associazione garante (in Italia l'Unioncamere) entro un anno dalla scadenza del carnet medesimo (art.6 – paragrafo 4 della convenzione ATA) eventuali irregolarità che dovessero essere commesse.

Il paragrafo 2 dell'art.457 quinquies si riferisce alla prova dell'avvenuta riesportazione della merce che deve essere fornita dall'ente garante entro sei mesi dalla notifica di mancato scarico, il successivo paragrafo 3 concerne le modalità con le quali la prova di cui al paragrafo 2 può essere fornita.

Ciò, in analogia con quanto già previsto dall'art.365 del Reg.to 2454/93 in materia di transito.

Si prega di fornire tempestive informazioni ai dipendenti uffici fornendo assicurazione di adempimento.

per Il Direttore dell'Area Centrale
dr. Paolo Pantalone